



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE **Copia** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 31/08/2020	OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.
--	--

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10:10 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Fargiorgio	Antonio	X		Ciccone	Salvatore		X
Di Mascolo	Pietro	X		Iudicone	Luca		X
Di Fazio	Nicola Orlando	X		Mazziotti	Salvatore		X
Ialongo	Tiziana	X		Palazzo	Elena	X	
Sinapi	Silverio	X		Cece	Giuseppe	X	
Ciccarelli	Anna	X		Agresti	Oswaldo	X	
Punzo	Mattia	X		Soscia	Paola	X	
Saccoccio	Stefania	X		Maggiarra	Vittoria	X	
Simeone	Enza	X					

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Di Mascolo Pietro** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole

Partecipa il **Segretario Comunale Margherita Martino**.

Consiglieri presenti n. 14 – assenti n. 3 (Ciccone- Iudicone-Mazziotti)

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 4 del 31/08/2020 (trascrizione seduta) e, come già riportato nel verbale di deliberazione n. 6 del 31/08/2020 avente ad oggetto: “approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti Tari”, propone l'accorpamento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio di previsione (“si apre la discussione del bilancio con le repliche, dopodiché il bilancio viene congelato, perché non può essere votato, si apre la discussione a latere degli emendamenti, i quali vanno votati, se passano tutti gli emendamenti si passa nuovamente alla votazione del bilancio, però passa un bilancio emendato”).

La Consigliera Maggiarra chiede che i punti n. 3 e n. 4 relativi ai regolamenti vengano discussi e approvati singolarmente.

Messa a votazione la proposta di accorpamento dei punti dal n. 5 al n. 14 è accolta con n. 14 voti favorevoli (unanimità).

Relaziona l'Assessore al Bilancio Dott. Colucci.

Entra alle ore 11.04 il Consigliere Mazziotti.

Consiglieri presenti n. 15 (Assenti n. 2 Ciccone- Iudicone)

Alle ore 11.55 il Segretario Comunale è sostituito dal Vice Segretario Dott. Colaguori fino alle ore 12.05.

E' presente l'Assessore esterno Di Biase.

Dopo ampia discussione sui punti dal n. 5 al n. 14 e sugli emendamenti al bilancio (il cui contenuto è riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 4 del 31/08/2020 (trascrizione seduta)), la Consigliera Palazzo alle ore 16,16 propone una breve sospensione del Consiglio per cercare di raggiungere un accordo sull'approvazione dei punti all'odg dal n. 5 al n. 14 e sugli emendamenti al bilancio.

Il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta fatta dalla Consigliera Palazzo relativa a 15 minuti di sospensione per una riunione dei capigruppo.

Con voti favorevoli n. 8 (Soscia- Agresti-Maggiarra-Cece- Palazzo- Mazziotti- Punzo- Ialongo) e con voti contrari n. 7 (Ciccarelli- Saccoccio-Di Fazio-Sinapi-Fargiorgio-Simeone-Di Mascolo) la proposta della consigliera Palazzo è accolta.

Il Consiglio Comunale alle ore 16.40 è sospeso.

Alle ore 17.14 riprende la seduta consiliare ed il Segretario procede all'appello nominale.

Consiglieri presenti n. 15 Assenti n. 2 (Ciccone – Iudicone).

Il Sindaco illustra al Consiglio che è stato raggiunto un accordo, per cui si voteranno a favore gli emendamenti n. 2-3-6. A fronte di questo c'è il voto favorevole sul bilancio complessivo da parte di tutti i consiglieri presenti ad eccezione dei consiglieri Maggiarra, Cece ed Agresti che si asterranno.

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria*

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Itri, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale “*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il successivo comma 683, a mente del quale “*... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Visto il Regolamento TARI, approvato in data odierna, con propria precedente deliberazione n. 6;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 28/03/2019, ad oggetto: “*Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenza rate del tributo comunale sui rifiuti (Tari) – Anno 2019.*”;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “... *i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...*”;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 12 del 28/03/2019 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...*” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “*Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*”;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio “*chi inquina paga*”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto “La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva” ove si chiarisce che: “... (...) *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze ...*” ma soprattutto che “... *Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati*

alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA ...";

Considerato che, in applicazione dell'articolo 15 del Regolamento per la disciplina della TARI, ulteriori forme di agevolazione possono essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza prevedendo a bilancio la relativa copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto opportuno per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi economica e sociale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottare misure di contenimento dell'impatto della TARI per aiutare cittadini ed imprese a risollevarsi, prevedendo una riduzione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina della TARI;

Rilevato, che il citato articolo 1, comma 660 della L. 147/2013 consente al Comune di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge per la TARI, trovando la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurandola attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Rilevato altresì che l'art. 15 del vigente regolamento TARI, rimanda alla delibera tariffaria la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Dato atto che la minore entrata pari ad € 120.500,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 104/20 – Miss. 1 Prog. 4 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

Rilevata, in applicazione dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, la legittimità di prevedere agevolazioni, finalizzate a diminuire la pressione fiscale sui contribuenti TARI ovvero, riduzioni tariffarie rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'attuale emergenza epidemiologica, in particolare per le utenze non domestiche, che hanno subito la chiusura per il periodo dell'emergenza e per le utenze domestiche ovvero per quelle famiglie che vivono in una situazione di disagio economico;

Valutato pertanto opportuno, applicare le seguenti riduzioni, fermo restando tutte le altre riduzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento, finanziate con le risorse disponibili in bilancio 2020 pari ad € 120.500,00:

- nella misura del 40% per le utenze non domestiche, contribuenti tari del comune di Itri, che hanno subito la chiusura per il periodo dell'emergenza;
- nella misura del 50% per tutti i contribuenti Tari, residenti nel comune di Itri alla data del 01/01/2020, titolari di utenze domestiche, che appartengono a nuclei familiari con ISEE 2020 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 8.265,00. Tale riduzione verrà applicata a tutti coloro che ne faranno richiesta con apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi. L'Ufficio tributi procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo le modalità e nel termine, comunque non inferiore a 30 giorni, stabiliti mediante apposito avviso pubblico. Sulla base delle domande pervenute e a seguito della relativa istruttoria, l'Ufficio tributi provvederà a redigere un'apposita graduatoria ordinata in ordine crescente in base all'ISEE. La riduzione verrà applicata a tutti i contribuenti, ciascuno in base alla propria tassazione Tari, dalla prima posizione ed a seguire fino al completo assorbimento della somma di € 50.000,00, risorsa destinata a tale riduzione. Per i contribuenti che occupino la medesima posizione in graduatoria, sarà data la precedenza al contribuente che venga a trovarsi in una delle situazioni sotto indicate in base al seguente ordine di priorità:
 - nuclei familiari più numerosi;
 - in caso di parità di componenti del nucleo familiare, presenza nel nucleo familiare di soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%);
 - in caso di ricorrenza di entrambi i criteri precedenti, numero di minori presenti nel nucleo familiare;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al*

comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020;

- l'art 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come risultante a seguito della conversione con Legge 17 luglio 2020, n.77, che ha differito ulteriormente al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nonché i termini entro cui gli enti locali possono approvare gli atti deliberativi in materia di tributi locali;

Ritenuto inoltre di stabilire la riscossione della Tari 2020, in n°4 rate complessive, oltre il tributo provinciale, applicate alla situazione anagrafica risultante al 01/01/2020, con le seguenti scadenze di versamento:

1^ Rata - 30 settembre 2020;

2^ Rata - 31 ottobre 2020;

3^ Rata – 30 novembre 2020;

4^ Rata - 31 dicembre 2020;

Visti:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la Legge 27 dicembre 2018 n. 160;

Visto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 06/08/20;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 03/08/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Consiglieri presenti n. 15.

Voti favorevoli n. 12 - Astenuti n. 3 (Agresti – Maggiarra –Cece)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di applicare, ai sensi del comma 5, art. 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, per il corrente anno, le tariffe della TARI già stabilite per l'anno 2019 con la D.C.C. n. 12 del 28/03/2019;

3. di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

4. di applicare le seguenti riduzioni, fermo restando tutte le altre riduzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento, finanziate con apposite risorse disponibili in bilancio 2020 pari ad € 120.500,00:

- nella misura del 40% per le utenze non domestiche, contribuenti tari del comune di Itri, che hanno subito la chiusura per il periodo dell'emergenza;
- nella misura del 50% per tutti i contribuenti Tari, residenti nel comune di Itri alla data del 01/01/2020, titolari di utenze domestiche, che appartengono a nuclei familiari con ISEE 2020 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 8.265,00. Tale riduzione verrà applicata a tutti coloro che ne faranno richiesta con apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi. L'Ufficio tributi procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo le modalità e nel termine, comunque non inferiore a 30 giorni, stabiliti

mediante apposito avviso pubblico. Sulla base delle domande pervenute e a seguito della relativa istruttoria, l'Ufficio tributi provvederà a redigere un'apposita graduatoria ordinata in ordine crescente in base all'ISEE. La riduzione verrà applicata a tutti i contribuenti, ciascuno in base alla propria tassazione Tari, dalla prima posizione ed a seguire fino al completo assorbimento della somma di € 50.000,00, risorsa destinata a tale riduzione. Per i contribuenti che occupino la medesima posizione in graduatoria, sarà data la precedenza al contribuente che venga a trovarsi in una delle situazioni sotto indicate in base al seguente ordine di priorità:

- nuclei familiari più numerosi;
- in caso di parità di componenti del nucleo familiare, presenza nel nucleo familiare di soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%);
- in caso di ricorrenza di entrambi i criteri precedenti, numero di minori presenti nel nucleo familiare;

5. di dare atto che il costo delle stesse, pari ad €. 120.500,00, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. 104/20 – Miss. 1 Prog. 4 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

6. di stabilire la riscossione della Tari 2020, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del vigente regolamento Tari, in n°4 rate complessive, oltre il tributo provinciale, applicate alla situazione anagrafica risultante al 01/01/2020, con le seguenti scadenze di versamento:

1^ Rata - 30 settembre 2020;

2^ Rata - 31 ottobre 2020;

3^ Rata – 30 novembre 2020;

4^ Rata - 31 dicembre 2020;

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

9. Di dichiarare, con separata votazione, **ad unanimità dei presenti (15)** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere n. 12 del 3 agosto 2020

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020
CONFERMA TARIFFE TARI 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.**

Oggi lunedì 3 agosto 2020, il sottoscritto Dott. Eugenio Colacicco Revisore unico dei conti del Comune di ITRI, nominato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30 dicembre 2019, si è recato presso la sede comunale per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale per l'approvazione **tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 – conferma tariffe tari 2019 e determinazione scadenze rate.**

IL REVISORE

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE

- ✓ l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 e comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio Economico Finanziario Dott. Giorgio Colaguori,

tanto premesso e considerato,

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di consiglio comunale e relativi allegati, per l'approvazione delle **tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 – conferma tariffe tari 2019 e determinazione scadenze rate.**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Pietro Di Mascolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 14/09/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 06/08/2020

Il Responsabile Servizio

F.To Dott. Giorgio Colaguori

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 06/08/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. F.To Giorgio Colaguori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.Ssa Margherita Martino